

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN ELENCO DI PARTNER PER L'EROGAZIONE DI TRATTAMENTI INTENSIVI COMPORTAMENTALI DESTINATI A BAMBINI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO DI LIVELLO 3 NELLA FASCIA DI ETÀ 2-7 ANNI

SI RENDE NOTO

che questa Amministrazione intende soddisfare al meglio il fabbisogno assistenziale relativo all'erogazione di trattamenti comportamentali Evidence-Based per soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico di Livello 3 e di età compresa tra i 2-7 anni (quale età di accesso al percorso, fatta salva la prosecuzione e la rimodulazione dell'intervento in età successive, secondo quanto previsto dal relativo Accordo di Collaborazione allegato), favorendo forme di collaborazione con Enti o Società.

È interesse dell'Azienda, pertanto, acquisire ulteriori partner specializzati per l'erogazione di trattamenti specifici per bambini con diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico di livello 3 secondo il DSM-5 (APA, 2013) mediante programmi di intervento comportamentali basati sull'analisi applicata del comportamento (ABA) e/o Naturalistici Evolutivi Comportamentali (NDBI) e/o interventi comportamentali orientati al programma TEACCH e/o Interventi Evolutivi (DIR). Tutti gli interventi devono essere *evidence based* e/o inseriti tra quelli consigliati nella Linea guida ISS dell'ottobre 2023 "Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi ed il trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti".

In riferimento agli ultimi aggiornamenti dei livelli essenziali di assistenza (LEA) per la diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, si conferisce particolare rilievo:

- alla *qualità dell'assistenza* attraverso un percorso di diagnosi, cura e trattamento con l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili;
- all'*integrazione nella vita sociale* che promuova il reinserimento e l'integrazione del minore nella vita sociale mediante il raccordo dell'assistenza sanitaria con le istituzioni scolastiche e attraverso interventi sulla rete sociale formale e informale;
- al *coinvolgimento della famiglia* con una partecipazione più attiva della stessa, per mezzo di interventi di sostegno, formazione, orientamento ed anche di coinvolgimento attivo nel percorso terapeutico.

La numerosità della popolazione di Spettro Autistico attualmente afferente ed in carico ai Servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza del DSM della ASL Roma I, che supera i 1900 pazienti, di cui oltre 450 nella fascia di età tra 2 e 7 anni, rende particolarmente evidente la discrepanza tra il bisogno terapeutico-riabilitativo della popolazione e le risposte che il Servizio Pubblico, con le attuali risorse, riesce ad erogare.

Tale criticità è particolarmente evidente nella fascia di età compresa tra i 2 e i 7 anni poiché clinicamente è la fascia di età che consente di effettuare interventi terapeutici efficaci e appropriati.

Nel Piano Regionale Autismo (deliberazione della Giunta regionale Lazio N. 215 del 15 aprile 2025) viene sottolineato che: "(...) l'estrema eterogeneità dell'espressione clinica dell'ASD impedisce di formulare una indicazione standardizzata del numero di ore di intervento ma, sulla base della propria esperienza e professionalità, evidenzia una significativa correlazione tra l'intensità dell'intervento e i bisogni di supporto del bambino e adolescente con ASD". Il bisogno di supporto delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico (DSAu) viene individuato attraverso i Livelli definiti nel DSM-5 (APA 2013) e nello specifico il Livello 3 si declina in una necessità di supporto molto significativo con percorsi terapeutico-riabilitativi precoci ed intensivi, affiancati da estesi interventi di supporto e assistenza nei diversi contesti di vita.

Dal punto di vista della gestione dei tempi d'attesa, anche considerando le possibilità del ricorso ai Centri ex art. 26 L. 833/78, emergono criticità riguardo la tempestività e/o l'appropriatezza degli interventi, soprattutto per quelli intensivi e basati sulle evidenze scientifiche degli ultimi anni, destinati a bambini con quadro clinico più grave ed in età

precoce. È evidente, quindi, che nemmeno la costante collaborazione con i citati centri accreditati consente di soddisfare adeguatamente le effettive necessità di detta tipologia di utenza.

Pertanto, la ASL Roma I si trova a gestire, a fronte dell'abbassamento dell'età di identificazione del disturbo del Neurosviluppo dello Spettro Autistico, una limitata risposta terapeutica con forte criticità di garantire un adeguato livello assistenziale nei primi anni di vita.

Allo scopo di abbattere le liste d'attesa, fermo restando il ricorso in prima battuta alle strutture accreditate e solo successivamente ai partner da convenzionare, si propone la presente manifestazione d'interesse allo scopo di creare un Elenco di soggetti, in possesso delle caratteristiche tecniche sotto-indicate, interessati a detta collaborazione, valevole per un triennio.

Gli Enti o Società che parteciperanno dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria;
- presenza di equipe costituite da operatori con almeno una laurea triennale in ambito sanitario (psicologi, logopedisti, TNPEE, TO, educatori professionali sanitari) e specializzati in uno dei trattamenti comportamentali evidence-based descritti in precedenza con esperienza professionale documentabile di almeno 3 anni nel trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico in età evolutiva;
- presenza in ogni equipe di trattamento di almeno un coordinatore/supervisore (Psicologo -Psicoterapeuta o Neuropsichiatra Infantile) esperto del modello di intervento utilizzato. L'esperienza e la formazione del supervisore/coordinatore devono essere documentabili. In base a quanto previsto dal modello di intervento utilizzato (linee guida o buone prassi), l'equipe deve prevedere programmazione e monitoraggi periodici da parte del coordinatore/supervisore;
- iscrizione al Sistema Pagamenti SSR (DCA Regione Lazio n.308/2015 e DCA n.32/2017) ed emissione da parte dell'ente erogatore di fatture conformi a quanto disposto al comma 3 del Decreto del MEF del 27 dicembre 2019 "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale". Tale decreto prevede inoltre che dal 1° gennaio 2021 l'ASL Roma I è tenuta ad effettuare tutti gli ordini di acquisto esclusivamente in formato elettronico e trasmetterli per il tramite del Nodo di smistamento degli Ordini (NSO).

Gli Enti o Società, in possesso dei citati requisiti (all'esito di apposita valutazione tecnica da parte di idonea Commissione aziendale) saranno inseriti in un elenco anche detto "short list".

Con le strutture selezionate potrà essere attivata una collaborazione – nella forma dell'accordo allegato in schema al presente avviso.

Nessun Ente o Società, che verrà inclusa nell'elenco, potrà in alcun modo vantare l'assegnazione di pazienti, assegnazione che è rimessa alla esclusiva e insindacabile valutazione dell'Azienda e per essa del Dipartimento Integrato di Salute Mentale e della UOC di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

La partecipazione all'elenco verrà disposta all'esito dell'esame del possesso dei requisiti richiesti a cura della Commissione appositamente costituita a mezzo di idoneo Atto Aziendale e verrà resa nota mediante apposito atto deliberativo pubblicato. L'elenco, che potrà essere oggetto di annuale aggiornamento, verrà pubblicato in modo permanente sul sito aziendale.

La manifestazione di interesse alla presente procedura dovrà essere esclusivamente prodotta tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.aslroma1.it entro e non oltre i 30 giorni dalla pubblicazione della presente Manifestazione di Interesse.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR n. 679 del 2016 e del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati personali saranno raccolti presso questa Azienda, per le finalità di gestione della procedura e potranno essere trattati, anche successivamente all'instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso. Nel trattamen-

to ed utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell'art. 22 l. 241/1990 e s.m.i. nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. n. 33/2013.

Titolare del trattamento dei dati è l'ASL Roma I.

Allegato n. I SCHEMA TIPO ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Allegato I della “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN ELENCO DI PARTNER PER L'EROGAZIONE DI TRATTAMENTI INTENSIVI COMPORTAMENTALI DESTINATI A BAMBINI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO DI LIVELLO 3 NELLA FASCIA DI ETA' 2-7 ANNI”

ACCORDO TRA

La/il Codice Fiscale, con
sede in, Via- c.a.p. nella per-
sona del legale rappresentante Dott. per la sua
carica domiciliato presso la predetta sede legale,

(di seguito denominato “Soggetto”)

E

L'Azienda Sanitaria Locale Roma I - Codice Fiscale 13664791004 con sede in Roma, Borgo Santo Spirito n. 3 - cap 00193 - rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Quintavalle, per la sua carica domiciliato presso la sede legale dell'Azienda;

(di seguito denominata anche “Azienda” o “ASL Roma I” e congiuntamente “le Parti”)

VISTO

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.02.2001, recante: “L'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Le regioni disciplinano le modalità ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati.”;
- l'Accordo Conferenza Unificata del 22.11.2012, Repertorio Atti n. 132/CU, sulle “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico”;
- la legge 18 agosto 2015, n. 134 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”;
- l'Intesa sancita in Conferenza Unificata – Repertorio Atti n. 53/CU - , ai sensi dell'art. 4 comma 2, della legge 18.08.2015, n. 134, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, avente ad oggetto “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza nei disturbi dello Spettro Autistico”;
- il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, e in particolare l'articolo 60, che al comma 1 prevede che “Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche”;
- le linee di indirizzo regionali, approvate con deliberazione di Giunta regionale 13 febbraio 2018, n. 75;
- il DCA 22 luglio 2020, n. U00101 “Approvazione del documento tecnico “Criteri di eleggibilità ai percorsi di riabilitazione territoriale”;
- la deliberazione della Giunta regionale Lazio N. 215 del 15 aprile 2025 “Piano Regionale per l'Autismo”;

PREMESSO che

- la Regione Lazio- con DGR n. 391 del 18.06.2019 ha recepito l'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 10.05.2018 inerente “Aggiornamento delle linee di indirizzo *Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza nei disturbi dello Spettro Autistico*”;
- con Decreto del Commissario ad Acta 22 luglio 2020, n. U00101 avente ad oggetto “*Criteri di eleggibilità ai percorsi di riabilitazione territoriale*” ha approvato il documento tecnico;
- la ASL Roma I non riesce a far fronte autonomamente, al fabbisogno assistenziale relativo all'erogazione di trattamenti comportamentali intensivi per soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico di Livello 3, di età compresa tra i 2-7 anni, determinando una potenziale compromissione della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e la soccombenza in numerosi giudizi dinanzi al giudice ordinario;
- per le ragioni suddette è stata pubblicata una manifestazione d'interesse finalizzata ad acquisire partner per l'erogazione mediante programmi di intervento comportamentali intensivi basati sull'analisi applicata del comportamento (ABA) e/o Naturalistici Evolutivi Comportamentali (NDBI) e/o interventi comportamentali orientati al programma TEACCH e/o Interventi Evolutivi (DIR);
- che il suddetto soggetto ha partecipato alla manifestazione d'interesse indetta dalla ASL Roma I in data e che, all'esito dell'operato della Commissione valutativa, è stato inserito nella Short List ed è pertanto in grado di assicurare prestazioni di servizi sanitari finalizzati ad erogare Interventi Comportamentali basati sull'analisi applicata del comportamento (ABA) e/o Naturalistici Evolutivi Comportamentali (NDBI) e/o interventi comportamentali orientati al programma TEACCH e/o Interventi Evolutivi (DIR) per bambini di Spettro Autistico di Livello 3 e di età compresa tra i 2 e i 7 anni;
- che, per le ragioni sopra esposte, è opportuno procedere alla sottoscrizione di un accordo fra le parti per il rilascio delle suddette prestazioni.

Tanto premesso le parti come sopra individuate

COVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. I

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2

(Oggetto)

Oggetto del presente accordo tra e la ASL Roma I è la realizzazione di una collaborazione finalizzata ad erogare programmi di intervento comportamentali basati sull'analisi applicata del comportamento (ABA) e/o Naturalistici Evolutivi Comportamentali (NDBI) e/o interventi comportamentali orientati al programma TEACCH e/o Interventi Evolutivi (DIR). Il programma di intervento nelle sue differenti tipologie è dedicato a bambini di età compresa tra 2-7 anni quale età di accesso al percorso, fatta salva la prosecuzione e la rimodulazione del trattamento nelle fasce di età successive di cui al presente articolo, con Disturbo dello Spettro Autistico di livello 3 secondo il DSM-5 (APA, 2013), preventivamente valutati dai Nuclei Funzionali Autismo distrettuali (di seguito NFA) della UOC NPIA della ASL Roma I;

I NFA della UOC NPIA della ASL Roma I:

- individuano, sulla base del profilo di sviluppo e del funzionamento del bambino, la metodologia di intervento più idonea per il bambino;
- inviano la proposta di avvio dell'intervento alla Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM) istituita con Delibera del Direttore Generale della ASL Roma I N. 702 del 15/04/2026, con l'obiettivo di garantire una procedura unica di accesso degli utenti agli interventi esternalizzati c/o gli Enti erogatori individuati nella Short List;
- l'UVM valuta l'idoneità della richiesta e verifica l'esistenza di eventuali indicatori di priorità clinica;
- dal momento in cui l'intervento, a seguito di autorizzazione della Direzione di UOC NPIA, viene avviato, i NFA effettuano, in co-progettazione con l'ente erogatore, una verifica trimestrale del programma di intervento;
- i NFA si riservano la possibilità, in base all'andamento clinico del bambino, di modificare la metodologia di intervento ed eventualmente anche l'ente erogatore.

La presente convenzione può comprendere:

- all'avvio del Progetto di Intervento (fascia di età inferiore ai 7 anni):
 - un massimo di 8 ore settimanali di intervento diretto con il bambino in ambulatorio e/o nei contesti di vita (casa e scuola);
 - un massimo di 3 ore mensili di attività specialistica di supervisione e/o coordinamento del Programma di intervento;
 - un massimo di 3 ore mensili di Parent Training;
 - un massimo di 4 ore mensili di Teacher Training.
- Nelle fasi successive (rimodulazione del Progetto di Intervento fascia di età tra i 7 e i 9 anni):
 - un massimo di 6 ore settimanali di intervento diretto con il bambino in ambulatorio e/o nei contesti di vita (casa e scuola);
 - un massimo di 3 ore mensili di attività specialistica di supervisione e/o coordinamento del Programma di intervento;
 - un massimo di 3 ore mensili di Parent Training;
 - un massimo di 4 ore mensili di Teacher Training.
- Nelle fasi successive (rimodulazione del Progetto di Intervento fascia di età oltre i 9 anni):
 - un massimo di 4 ore settimanali di intervento diretto con il bambino in ambulatorio e/o nei contesti di vita (casa e scuola);
 - un massimo di 3 ore mensili di attività specialistica di supervisione e/o coordinamento del Programma di intervento;
 - un massimo di 3 ore mensili di Parent Training;
 - un massimo di 4 ore mensili di Teacher Training.

ART.3

(Modalità di svolgimento delle attività)

Ciascuna delle Parti indica un Referente dell'accordo. Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative del presente accordo, nonché di monitorare costantemente quanto scaturito con l'entrata in vigore dello stesso.

Il Referente del/della è il Dr/Dr.ssa email

Il Referente della ASL Roma I è il Dr. Giuseppe Ducci, Direttore DSM e Direttore ad interim della UOC NPIA della ASL Roma I, giuseppe.ducci@aslroma1.it, per la parte tecnica la Dr.ssa Angela Castellano, Coordinatore Unità Autismo per la ASL Roma I, angela.castellano@aslroma1.it e la Dr.ssa Bruna Scalese, Coordinamento Autismo ASL Roma I, bruna.scalese@aslroma1.it

ART.4

(Adempimenti delle Parti)

Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per quanto previsto all'art. 2 del presente accordo.

ART. 5

(Durata dell'accordo)

La durata del presente accordo è di anni con validità dal

Eventuali modifiche o integrazioni del presente accordo, attinenti alle modalità di esecuzione dello stesso, nonché all'elenco delle prestazioni e al rimborso dei relativi costi, possono essere concordate tra le Parti mediante scambio di note da sottoscrivere con firma digitale.

Ciascuna Parte può unilateralmente recedere dal presente accordo, portando l'altra a conoscenza della propria volontà con comunicazione scritta, trasmessa via PEC ed anticipata via e-mail, con almeno 2 mesi di anticipo rispetto alla risoluzione effettiva del rapporto.

ART.6

(Rimborsi)

Per l'esecuzione delle attività l'Azienda si impegna a rimborsare (le tariffe si intendono comprensive di IVA laddove prevista):

- 30 euro costo orario per l'attività dei Terapisti/Tecnici del trattamento comportamentale effettuata c/o il Centro Erogatore
- 35 euro costo orario per l'attività dei Terapisti/Tecnici del trattamento comportamentale effettuata c/o il domicilio dell'utente e/o in altri contesti naturali di vita
- 40 euro per interventi riabilitativi (Logopedia, Neuropsicomotricità, Terapia Occupazionale) per massimo 2 ore settimanali
- 80 euro costo orario per le attività di supervisione/coordinamento tecnico-clinico e di-Parent/Teacher Training

L'Attività prevista dalla presente Convenzione verrà effettuata dal personale dipendente della ASL Roma I in orario di servizio e non è riconosciuto alcun compenso.

La ASL Roma I, tramite la Direzione della UOC NPIA, ai fini della corresponsione degli emolumenti dovuti, provvederà a fornire al Soggetto la documentazione relativa all'attestazione del Servizio Reso sulla base della rendicontazione mensile effettuata dal Soggetto stesso su apposito modulo con l'indicazione del giorno, dell'orario e del relativo importo dovuto.

Il soggetto provvederà ad emettere apposita fattura e ad inoltrarla alla ASL Roma I.

La ASL Roma I, effettuata la liquidazione della suddetta fattura da parte della UOC NPIA, si impegna a versare le somme dovute entro 60 giorni dalla ricezione della fattura alle seguenti coordinate bancarie:

In caso di assenza dell'utente:

- se l'utente avvisa il soggetto entro le 48 ore prima del giorno e dell'orario previsti per il trattamento, la struttura può garantire il recupero del trattamento, compatibilmente con la garanzia di efficacia clinica dello stesso. In caso di assenza prolungata per più di 10 giorni consecutivi, considerata la possibile compromissione dell'efficacia dell'intervento, l'ente è tenuto ad avvisare il NFA di riferimento della ASL, che effettuerà la rivalutazione del bisogno di trattamento dell'utente, la possibilità di proseguire il percorso intrapreso, ovvero la necessità di rimodulare o sospendere lo stesso.
- verranno regolarmente retribuite all'Ente Erogatore le assenze non comunicate con il preavviso di almeno 48 ore. L'ente è comunque tenuto a segnalare sul foglio di rendicontazione mensile l'assenza dell'utente.

ART.7

(Privacy - Trattamento dei dati personali)

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR e nei limiti delle finalità di cui al presente accordo convenzionale.

Le parti del presente accordo convenzionale assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente accordo e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario allo scopo, salvo la previsione di ulteriori tempistiche di conservazioni stabilite dalla legge. Dovranno essere garantiti tutti i diritti e le garanzie che il GDPR e il Codice Privacy prevedono a tutela dell'interessato, inclusi gli obblighi informativi di cui agli artt. 13 e ss. GDPR.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi e per tutte le modalità di trattamento in formato cartaceo e/o digitale.

Le parti si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le soggettività privacy prevedranno la titolarità di tutti coloro che risultano essere direttamente Titolari del trattamento dei dati personali che verranno conferiti ai fini dell'esecuzione del contratto; i Responsabili del trattamento saranno, invece, coloro i quali parteciperanno alla realizzazione dello scopo del presente accordo in via incidentale e non presentando alcun interesse diretto di detenzione dei dati personali.

Le attività trattamentali ai fini del raggiungimento dello scopo del presente accordo, in ragione dell'elemento qualitativo e quantitativo dei dati personali saranno sottoposte, laddove previsto, ad una o più valutazioni di impatto (DPIA) effettuate rispettivamente dalle diverse titolarità del trattamento, le quali andranno a coprire l'analisi del rischio per l'intero ciclo di vita del dato personale.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente accordo saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Inoltre, le Parti collaborano favorendo assistenza reciproca nel riscontro delle richieste degli interessati e dell'Autorità Garante nel minor tempo possibile e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Le parti, quali i Titolari del Trattamento e i Responsabili del Trattamento, dovranno cooperare e svolgere tempestive informazioni (entro le 48 h) nei casi in cui dovesse realizzarsi un eventuale e/o potenziale *data breach*, tale cooperazione dovrà permanere anche ai fini delle notificazioni al Garante per la Protezione dei dati personali e ad eventuali comunicazioni agli interessati.

Non è previsto alcun trasferimento dei dati personali verso paesi extra UE o verso organizzazioni internazionali.

Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito del presente accordo quadro, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

ART.8

(Definizione delle controversie - Foro competente)

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo. Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente insorgere, il Foro competente esclusivo è quello di Roma.

Il presente accordo, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 241 del 1990, è sottoscritto con firma digitale.

Roma,

Letto, confermato e sottoscritto

Il Rappresentante Legale

Dr. /Dr.ssa

(firmato digitalmente)

Azienda Sanitaria Locale Roma I

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

(firmato digitalmente)

FAC-SIMILE DI ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al Direttore Generale
Dott. Giuseppe Quintavalle
Azienda Sanitaria Locale Roma 1
Borgo Santo Spirito, 3
00193 - ROMA
Indirizzo PEC: protocollo@pec.aslroma1.it

OGGETTO: ISTANZA DI “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN ELENCO DI PARTNER PER L’EROGAZIONE DI TRATTAMENTI INTENSIVI COMPORTAMENTALI DESTINATI A BAMBINI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO DI LIVELLO 3 NELLA FASCIA DI ETÀ 2-7 ANNI”

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ e residente in _____ via _____ n. _____ codice fiscale _____ in qualità di _____ rappresentante legale di (nome struttura) _____ con sede legale in _____ via _____ e sede operativa in _____ via _____ Codice Fiscale n. _____ partita IVA n. _____, consapevole, a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445, che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000),

MANIFESTA

il proprio interesse ad essere iscritto nell’elenco di partner per l’erogazione di trattamenti comportamentali intensivi destinati a bambini con disturbo dello spettro autistico di livello 3 nella fascia di età 2-7 anni

e DICHIARA

- I. che la Struttura, di cui è rappresentante legale, è in possesso dei requisiti previsti nell’avviso di manifestazione di interesse in argomento, nello specifico i requisiti dei professionisti si riferiscono agli artt.3 e 4 del Regolamento della Regione Lazio n.l del 15/01/2019 e ss.mm.ii.:
- autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria;
- presenza di equipe costituite da operatori con almeno una laurea triennale in ambito sanitario (psicologi, logopedisti, TNPEE, TO, educatori professionali sanitari) e specializzati in uno dei trattamenti comportamentali evidence-based descritti in precedenza con esperienza professionale documentabile di almeno 3 anni nel trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico in età evolutiva;
- presenza in ogni equipe di trattamento di almeno un coordinatore/supervisore (Psicologo - Psicoterapeuta o Neuropsichiatra Infantile) esperto del modello di intervento utilizzato. L’esperienza e la formazione del supervisore/coordinatore devono essere documentabili. In base a quanto previsto dal modello di intervento utilizzato (linee guida o buone prassi), l’equipe deve prevedere programmazione e monitoraggi periodici da parte del coordinatore/supervisore;
- iscrizione al Sistema Pagamenti SSR (DCA Regione Lazio n.308/2015 e DCA n.32/2017) ed emissione da parte dell’ente erogatore di fatture conformi a quanto disposto al comma 3 del Decreto del MEF del 27 dicembre 2019 “Modalità e tempi per l’attuazione delle disposizioni in materia di emissione e

trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale". Tale decreto prevede inoltre che dal 1° gennaio 2021 l'ASL Roma 1 è tenuta ad effettuare tutti gli ordini di acquisto esclusivamente in formato elettronico e trasmetterli per il tramite del Nodo di smistamento degli Ordini (NSO);

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei suddetti requisiti;
3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Azienda, la quale seguirà le procedure previste nell'avviso di manifestazione di interesse in oggetto e si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

Eventuale documentazione allegata:

Luogo _____, li _____

(nome e cognome)
Rappresentante legale
(denominazione struttura)
TIMBRO e FIRMA
